



**Tribunale di Ferrara  
Ufficio esecuzioni immobiliari**

**Decreto di sospensione del processo ex art. 624 bis cpc**

Il Giudice dell'Esecuzione,

Visti gli atti della procedura esecutiva immobiliare indicata in epigrafe, promossa da;

→

Creditore procedente

Contro

→

Debitore

Rilevata la istanza del creditore procedente e degli intervenuti,  
atteso che dalle informazioni assunte dalla Cancelleria risulta che la istanza e' stata depositata il 26.1.24 alle h. 15,43 e che pertanto essa e' stata posta in visione al giudice solo il 29 successivo, ma deve considerarsi tempestiva,  
revoca il proprio precedente provvedimento e,  
atteso l'art. 624-bis cpc

**SOSPENDE**

il processo fino al 30.3.26

**AVVISA**

che, qualora nel termine di 10 giorni prima della scadenza del termine non risultasse depositata istanza di fissazione di nuova udienza, l'estinzione opererà di diritto ex art.630 c.p.c.

**AVVISA**

che, in qualsiasi momento, in caso di richiesta di uno dei creditori munito di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la pronuncia dell'ordinanza di vendita

## AVVISA

che non saranno concesse ulteriori sospensioni

Si comunichi anche al delegato-custode affinché sospenda le operazioni di vendita (va precisato che il pignoramento rimane fermo ed efficace e quindi il custode rimane tale, ma la liberazione eventualmente disposta non deve essere eseguita). Dispone che il delegato depositi nota spese delle competenze fino ad ora maturate che verranno liquidate a carico del creditore procedente ex art. 95 cp

Ferrara 30/01/2024

Il Giudice dell'esecuzione  
Anna Ghedini